

ALLEGATO D alla Determina dirigenziale IP. 1618/2017 del 21/06/2017 ¹

"Aggiornamento dei criteri per l'effettuazione dei sopralluoghi preventivi presso le sedi delle imprese che svolgono attività di autoscuola e scuola nautica"

Si confermano di seguito gli orientamenti dell'Ufficio relativamente all'esercizio della funzione in materia di autoscuole e altresì di scuola nautica per quanto attiene ai sopralluoghi:

AUTOSCUOLE:

1. Le SCIA di **apertura nuova attività di Autoscuola** sono sempre oggetto di **specifico sopralluogo** nei termini previsti dall'art. 19 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti per l'esercizio attività;
2. In caso di SCIA per **trasferimento di sede** è sempre previsto specifico sopralluogo preliminare nei termini di cui al punto 1);
3. Nei casi di **trasferimento/conferimento o affitto di complesso o ramo aziendale avente ad oggetto l'attività di autoscuola** con continuità nell'esercizio dell'attività da parte dell'Impresa cessionaria, per quanto attiene la verifica della presenza dei requisiti richiesti per il proseguimento dell'attività da parte dell'Impresa subentrante si propone l'effettuazione di sopralluogo preliminare solo se risultano trascorsi 3 anni² dalla data di effettuazione dell'ultima verifica dei locali ai fini di verificare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa per i locali già sede dell'attività di autoscuola.

1 In sostituzione dell'Allegato 4 determina n. 2502 del 5/12/2012 e a modifica dell'allegato n. 2 alla determina n. 1133 del 15/11/2016.

2 Si richiama quanto previsto dall'art. 123 comma 7 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.

SCUOLE NAUTICHE

1. La SCIA di **apertura nuova attività di Scuola nautica** è di norma sempre oggetto di **specifico sopralluogo** nei termini previsti dall'art.19 comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, al fine di verificare la presenza dei requisiti richiesti per l'esercizio attività. Il sopralluogo viene **effettuato d'intesa con la competente della Capitaneria di Porto di Ravenna/Rimini**, che si si esprime ai sensi dell'art. 42 del DM 146/2008;
2. In caso di SCIA per **trasferimento di sede** è sempre previsto specifico sopralluogo preliminare nei termini di cui al punto 1);
3. Nei casi di **trasferimento/conferimento o affitto di complesso o ramo aziendale avente ad oggetto l'attività di scuola nautica** con continuità nell'esercizio dell'attività da parte dell'Impresa cessionaria, per quanto attiene la verifica della presenza dei requisiti richiesti per il proseguimento dell'attività da parte dell'Impresa subentrante si propone l'effettuazione di sopralluogo preliminare solo se risultano operate modifiche interne ai locali, rispetto all'ultimo sopralluogo o verifica effettuata sui medesimi e già autorizzati al cedente/conferente, ai fini di verificare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa per i locali già sede dell'attività di nautica, fatta salva diversa valutazione effettuata d'intesa con la Capitaneria di Porto.

SERVIZIO TRASPORTI – U.O. AMMINISTRATIVA TRASPORTI

AUTOSCUOLE, IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, OFFICINE REVISIONE, SCUOLE NAUTICHE, ESAMI ABILITATIVI
Via San Felice n° 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 659 8191 – 659 8514 – 659 8373 – 659 8390 - 659 8173 – 659 8177

Fax 051 659 8890 e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

www.cittametropolitana.bo.it

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it